

EMENDAMENTO

ART. 15

*"Modifiche all'art. 126-bis "Patente a punti"*

Al comma 1, alla lettera a), anteporre la seguente:

"0a) al comma 4, dopo le parole "recuperare 9 punti" è aggiunto il seguente periodo:

La riacquisizione avviene all'esito di una prova di esame da effettuarsi secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"

Enrico Musso

EMENDAMENTO

ART. 24

*"Modifiche all'art. 201 "Notificazione delle violazioni"*

Al comma 1, lettera a), le parole "entro novanta giorni " sono sostituite dalle seguenti:

"entro 30 giorni "

Al comma 1, lettera b), le parole "entro cento giorni dall'accertamento della violazione" sono sostituite dalle seguenti:

"entro 60 giorni dall'accertamento della violazione"

Enrico Musso

EMENDAMENTO

ART. 28

*"Modifiche all'art. 208 "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie"*

Al comma 1, lettera d), capoverso "4.", le parole "pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti:

"non inferiori al 50 per cento"

Enrico Musso

EMENDAMENTO

ART. 28

*"Modifiche all'art. 208 "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie"*

Al comma 1, lettera d) , capoverso "4." , dopo la lettera b) aggiungere il seguente:

*"b-bis) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi a sostegno della mobilità sostenibile, quali la promozione del trasporto con velocipedi, la realizzazione di piste ciclabili e parcheggi per biciclette, l'incentivazione o la realizzazione di parcheggi di interscambio, l'incentivazione di flotte a veicoli condivisi (*vehicle-sharing, car-sharing, van-sharing, bike-sharing*), gli incentivi alla circolazione, alla sosta, e, limitatamente ai residenti, all'acquisto di veicoli a zero emissioni o a basse emissioni, quali veicoli ibridi, elettrici, etc.. "*

Enrico Musso

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

"Art. 4 bis - Istituzione e disciplina del servizio di vehicle sharing

1. Ai fini del miglioramento del trasporto pubblico urbano è istituito il “vehicle sharing” come servizio innovativo di trasporto pubblico locale non di linea, nella forma di locazione a breve termine di veicoli a motore da parte di utenti abbonati. La gestione del servizio può essere svolta da soggetti pubblici o privati anche in forma consortile.

2. Possono fruire del servizio le persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono l’abbonamento con un soggetto erogatore del servizio. Il servizio deve essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell’anno e per l’intera giornata. Con il regolamento di cui al comma 7 sono stabilite le norme per la gestione del servizio.

3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 82, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 la destinazione dei veicoli per il car sharing è intesa per uso di terzi. Possono essere adibiti al servizio di vehicle-sharing i motoveicoli di cui al comma 1, lett. a) e b) dell’articolo 53, nonché gli autoveicoli della categoria M1 ed N1 di cui all’articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nella disponibilità del soggetto gestore del servizio a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente.

4. I Comuni di cui all’articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e le Province per i rimanenti Comuni, e le Regioni, per l’azione di prevenzione e di riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore, e per favorire il trasporto pubblico innovativo nella forma di cui al comma 1, possono istituire il servizio di interesse pubblico denominato “vehicle sharing”, quale servizio complementare al trasporto pubblico locale, stabilendo contratti di servizio con soggetti pubblici o privati erogatori del servizio a titolo oneroso o meno.

5. I Comuni possono stabilire che i veicoli adibiti al servizio complementare al trasporto pubblico “vehicle-sharing”, ai fini di facilitarne la mobilità e l’utilizzo, possano accedere e sostare all’interno delle ZTL o di altre aree limitate ed usufruire delle corsie riservate al trasporto pubblico.

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 7, comma 1, lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e per la sosta dei veicoli adibiti al servizio complementare al trasporto pubblico denominato vehicle sharing”;

b) dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente: "Art. 84-bis. (*Servizio di vehicle-sharing*). –

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a vehicle-sharing quando il soggetto che ne ha la disponibilità, a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente, lo adibisce a locazione in abbonamento abituale per l'utilizzo da parte di più utenti.

2. L'attività del servizio di vehicle sharing è disciplinata da norme speciali.

3. Chiunque adibisce un veicolo al servizio di vehicle-sharing senza ottemperare alle condizioni di cui agli articoli 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. In caso di recidiva la sanzione del fermo è di sei mesi.

c) all'articolo 158, comma 2, alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché dei veicoli del vehicle-sharing";

d) al comma 1 dell'articolo 196, nel secondo periodo, dopo le parole "risponde solidalmente il locatario" sono aggiunte le parole: "ancorché in sublocazione".

7. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono disciplinati: i requisiti minimi cui il servizio di car sharing in generale deve ottemperare anche a garanzia e tutela degli utenti, i criteri per la gestione uniforme sul territorio nazionale del servizio di vehicle-sharing quale complementare al trasporto pubblico locale; i criteri per la determinazione delle tariffe del servizio; le procedure per l'affidamento; le condizioni di efficienza e sicurezza dei veicoli, cui devono attenersi i comuni per l'organizzazione del servizio anche in forma consortile."

Enrico Musso